

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 16,00 si è riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country Time Club, siti a Palermo in Viale dell'Olimpo,5, la Deputazione del club.

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Sandro Di Piazza, Antonino Lo Presti e Gianluigi La Fiora. Assente Rosario Di Prima.

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata il quale chiama a fungere da segretario il Signor Gianluigi La Fiora, che accetta l'incarico.

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente deliberante sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Richieste di sospensione:
2. Ammissione di nuovi soci;
3. Dimissioni di soci;
4. Comunicazioni

Si passa alla trattazione del **primo punto** ed il Presidente comunica ai presenti che non sono pervenute richieste di sospensione a tempo determinato da parte di ...omissis...

Il Presidente inoltre informa i presenti che ha inviato una mail con cui documenta la propria residenza all'estero e chiede pertanto di essere considerato sospeso totale a tempo indeterminato.

Si passa alla trattazione **del secondo argomento** posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che dà lettura delle richieste di ammissione pervenute alla segreteria del circolo: ...omissis...

I Deputati, dopo attento esame e accertato che i richiedenti abbiano ricevuto copia del regolamento, dell'atto costitutivo e dello Statuto della associazione, non avendo nulla da eccepire, approvano tutte le richieste ed incaricano il direttore del club a trascrivere i nomi sul libro soci ed inviare loro le tessere sociali.

Si tratta il **terzo punto** dell'ordine del giorno ed il Presidente informa i presenti che sono giunte le dimissioni di ...omissis...cui ci legano tanti ricordi di momenti felici.

Ancora sul punto il Presidente informa i deputati che i soci ...omissis..., non essendo in regola con il pagamento delle quote sociali, sono stati invitati con PEC a regolarizzare le loro posizioni ed avvisati che, trascorso il termine, saranno dimessi unitamente agli eventuali familiari compresi nella quota familiare.

Si tratta il **quarto** punto dell'ordine del giorno ed il Presidente informa i signori Deputati che:

- ...omissis...ha comunicato il divorzio da ...omissis...che quindi passa a “Socia Single”;
- ...omissis..., in seguito alla separazione dal marito ...omissis..., è “Socia Single”;
- per supplire ai problemi relativi al Punto Mare è stata implementata di 10 unità (pari a 30 posti) la disponibilità delle postazioni con un aggravio dei costi; pertanto il corrispettivo da versare alla Italo Belga sarà di € 65.000,00

per la stagione 2023. Le nostre postazioni quest'anno saranno alla sinistra del varco pubblico ed alle spalle del "Baretto" e le regole da rispettare per la frequenza saranno le seguenti:

- 1) Non sono ammesse ospitalità di alcun tipo (neppure baby sitter, familiari, etc);
- 2) Chiunque con l'inganno consentirà l'ingresso a non soci verrà escluso dalla frequentazione;
- 3) I soci devono registrarsi all'ingresso esibendo il codice QR presente nell'app del Circolo o, qualora sprovvisti di telefono, esibendo un documento di identità;
- 4) L'ingresso è riservato contemporaneamente a n. 90 soci (attendere con pazienza che qualcuno lasci libero il posto);
- 5) Le sedie facenti parte della dotazione valgono come posti e non potranno essere usate per posare oggetti;
- 6) I bambini sotto i 13 anni, in quanto sprovvisti di utenza dell'app e relativo codice QR, non hanno diritto al posto e non sono conteggiati tra i 90 posti;
- 7) Coloro che frequenteranno la spiaggia il sabato perderanno, in caso di overbooking, il diritto all'accesso la domenica dovendo lasciare il posto a chi non ha ancora usufruito della spiaggia nel fine settimana;
- 8) I soci dovranno rispettare tutte le regole della società Mondello Italo Belga;
- 9) Oggetti lasciati sulle postazioni non valgono prenotazione e saranno rimossi dal personale;

10) Il personale non si assume la responsabilità degli oggetti lasciati incustoditi sulle postazioni oltre l'orario di chiusura.

- per il montaggio delle Pedane del Punto Mare è stato conferito incarico alla ditta Soluzioni Edili di Marceca Sergio. I lavori, dopo le comunicazioni di rito, sono iniziati all'inizio del mese di aprile e si concluderanno entro il 10 maggio mentre il Punto Mare aprirà il 15 maggio come da comunicazione inviata ai soci in data odierna.

Per quanto riguarda le problematiche relative al sequestro penale di parte del Punto Mare il Presidente desidera richiamare l'attenzione della Deputazione sulla particolare vicenda processuale che lo vede indagato unitamente a Gaspare Lo Voi e culminata con il sequestro dell'area demaniale di mq. 1800,62 ricadente nella concessione n. 462/2012 sita in Palermo. Preliminarmente, pare opportuno ripercorrere l'iter della vicenda che trae origine da alcuni interventi che eravamo in procinto di espletare al fine di risanare il costone roccioso eroso dalle violente mareggiate del 10.1.2023. Più precisamente, il sequestro preventivo d'urgenza veniva inizialmente disposto, in data 20.1.2023, ai sensi degli artt. 300 del D.lgs. 152/2006 ("Danno ambientale"), 452 bis c.p. ("Inquinamento ambientale") e 452 quater c.p. ("Disastro ambientale"). A fronte di tale richiesta, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, non ritenendo il fatto sussumibile nell'alveo dei reati sopra menzionati, bensì - invero - nell'ambito del reato contravvenzionale di cui all'art. 1161 C.N. (rubricato "Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata"), convalidava il sequestro con ordinanza del 24.1.2023.

Per ovviare a tale inconveniente chiedevamo ed ottenevamo, con nota n. 026 del 10.2.2023, l'autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ad effettuare gli interventi diretti al ripristino del costone roccioso oggetto di smottamento.

Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato dall'ARPA in data 24.2.2023 (che, si precisa, avveniva in totale assenza di contraddittorio, dal momento che i rappresentanti dell'Associazione venivano contattati dalla P.G. soltanto la sera prima e che il giorno del sopralluogo non erano presenti né il nostro difensore - mai convocato - né un eventuale CTP, successivamente individuato nella persona del Dott. Fabio Marcianò), il materiale rinvenuto sul posto (di assai modeste dimensioni) che si doveva utilizzare per ripristinare la zona smottata, veniva del tutto immotivatamente definito dai funzionari - pur in assenza di una qualsivoglia opera di classificazione - come "rifiuto"; ciò, esclusivamente, in ragione della asserita assenza di tracciabilità dello stesso.

Successivamente, la nostra difesa avanzava istanza con la quale si evidenziava come tanto il verbale di sequestro preventivo quanto l'ordinanza di convalida dello stesso riguardassero unicamente l'area demaniale di mq. 1800,62 ricadente nella concessione n. 462/2012 e non le restanti aree (in quel momento, per errore della P.G., anch'esse sequestrate), ovverossia l'area privata concessa in locazione all'Associazione e in relazione alla quale era stata ammessa autorizzazione ex art. 55 C.N., l'area demaniale di mq. 10,62 concessa in forza di C.D.M. n. 463/2012 e l'area demaniale di mq. 1590 di cui alla C.D.M. n. 171/2011.

Il difensore, dunque, chiedeva, da un lato, il dissequestro delle aree non gravate da vincolo reale e dall'altro che il sequestro venisse comunque limitato alla sola area oggetto di smottamento, costituente a ben vedere una minima parte della vastissima area di cui alla C.D.M. n. 462/2012

A fronte di tale richiesta, stante il parere negativo della P.M., il G.I.P. con provvedimento del 30.3.2023, ordinava che fosse immediatamente ripristinata la fruibilità delle aree non interessate dal sequestro, ma rigettava - sulla base dell'annotazione fornita dalla Capitaneria - la richiesta di dissequestro dell'area ricadente nella C.D.M. n. 462/2012.

Ciò, si legge nell'ordinanza, in ragione del fatto che le indagini in corso non consentivano di variare lo stato dei luoghi e che dal sopralluogo dell'ARPA fosse emerso - del tutto a torto, come si vedrà infra - che i materiali sversati fossero "rifiuti".

Tale presupposto è oggi venuto meno.

E difatti il giorno 31.3.2023 veniva eseguito, sempre su richiesta della nostra difesa, un sopralluogo congiunto (questa volta sì, nel rispetto del contraddittorio tra le parti) tra il CTP, Dott. Marcianò ed i funzionari dell'ARPA, diretto al campionamento da parte del primo dei materiali oggetto di contestazione al fine di procedere a successiva caratterizzazione. Ebbene, com'è possibile evincere dalla consulenza tecnica a firma del Dott. Marcianò, biologo e del Dott. Vincenzo Nicoli, chimico, "il materiale utilizzato come dimostrato dalle analisi eseguite dal laboratorio geologico CONGEO srl e dal laboratorio di analisi Balistreri sas, [...] è un materiale lapideo, costituito da roccia vergine che oltre a non presentare tracce di

contaminanti si è rivelato essere un materiale naturale che al test di cessione effettuato ai sensi del DM 05/02/98, risulta conforme ai parametri previsti dalla norma confermando l'ipotesi iniziale degli scriventi, ovvero che il materiale, classificato ipso facto da ARPA quale rifiuto, fosse invece un materiale del tutto naturale che può essere utilizzato per i recuperi ambientali. Anche all'analisi geologica il materiale si dimostra compatto e ad alta resistenza allo schiacciamento, dimostrandosi un materiale idoneo, anche dal punto di vista prestazionale, per le attività a cui lo stesso doveva assolvere". Concludevano, dunque, i tecnici che "Si ritiene pertanto erronea la valutazione effettuata dalla P.G. che si è occupata del sequestro preventivo in quanto i materiali utilizzati rientrano nella fattispecie della disciplina delle Terre e Rocce da scavo e pertanto escluse dalla disciplina dei rifiuti secondo l'art. 185 del d.lgvo 152/06 e smi. Difatti l'art. 185 al c.4 esclude dalla normativa dei rifiuti: "Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati". Venivano, dunque, rappresentati alla P.M. tali puntuali riscontri, nonché veniva ricostruita la tracciabilità del materiale lapideo, a torto originariamente identificato quale rifiuto: ed invero, si esplicava come avessimo conferito incarico all'impresa "Soluzioni Edili di Marceca Sergio" per il rifacimento del costone roccioso, la quale, a sua volta, aveva subappaltato alla ditta "EMOTER SRL" il prelievo del pietrame - segnatamente, il materiale lapideo la cui composizione è dettagliatamente descritta nella relazione tecnica - dalla "Cava Bordonaro S.r.l.", come si evince dalla bolla di accompagnamento del 20.1.2023, nonché dalla fattura

tra “Soluzioni Edili di Marceca Sergio” e l’A.S.D. “Country Time Club” e dalla fattura tra “EMOTER SRL” e “Soluzioni Edili di Marceca Sergio”.

Si è dunque fornita la prova che, il materiale lapideo non costituisse rifiuto fosse idoneo per il riempimento e per il ripristino del terreno franato, provenisse da luogo certo e individuato (Cava Bordonaro).

Anche alla luce di tali relevantissime circostanze veniva, pertanto, avanzata dalla nostra difesa la richiesta di rimozione temporanea dei sigilli al fine di effettuare, nel pieno rispetto delle prescrizioni già imposte dall’Assessorato con la nota n. 026 del 10.2.2023, i lavori necessari al rifacimento del costone roccioso, così come descritti nella consulenza a firma dell’Arch. Dario Levito.

Si rappresentava, in particolare, come tali lavori sarebbero consistiti:

- nella rimozione del materiale lapideo correttamente acquistato e nella restituzione dello stesso alla Cava di provenienza (ciò nonostante le risultanze della caratterizzazione avessero escluso una qualche contaminazione dello stesso che ben poteva, pertanto, non essere rimosso ed utilizzato per il riempimento);
- nel ripristino della barriera frangiflutti mediante riapposizione degli stessi massi e del materiale lapideo franati a causa della mareggiata;
- nel riempimento dell’area oggetto di smottamento con terra vegetale vergine e nel ripristino del manto erboso;
- nel rifacimento della staccionata in legno.

Tutti lavori che, così come richiesto già ab origine dall’Assessorato competente, sarebbero stati espletati con mezzo gru gommato al fine di

scongiurare ogni ulteriore danneggiamento dell'area.

Ebbene, quel che accadeva a seguito di tale - ennesima - istanza appare, è il caso di affermarlo, davvero paradossale.

A fronte di un provvedimento con il quale la P.M. autorizzava la rimozione dei sigilli al fine di compiere le opere sopra descritte, la condotta successiva della P.G. - delegata dell'esecuzione e della vigilanza, nonché della verifica del possesso da parte dell'A.S.D. dell'autorizzazione - risultava incomprensibile.

Ed invero, i funzionari di P.G. incaricati dichiaravano - soltanto oralmente, senza voler rilasciare alcuna attestazione scritta - che l'autorizzazione già disposta dall'Assessorato non fosse valida, non potendo pertanto essere semplicemente rinnovata; affermavano, ancora, che i lavori per il rifacimento del costone roccioso, già autorizzati dalla S.V., fossero non di amministrazione ordinaria, bensì straordinaria, necessitando all'uopo del parere di apposita Commissione Regionale.

Un comportamento davvero indecifrabile, soprattutto in ragione del fatto che i lavori autorizzati erano i medesimi già descritti nella prima autorizzazione resa dall'Assessorato e che la P.M. aveva comunque autorizzato la realizzazione degli stessi anche in forza di tutte le sopra compendiate considerazioni.

A quanto finora rappresentato si aggiungeva, come se non bastasse, un ulteriore episodio del tutto singolare: l'Assessorato competente, organo massimo preposto alla tutela dell'ambiente e alla risoluzione delle questioni attinenti allo stesso, cui il sottoscritto - mediante apposito portale telematico

- chiedeva, allegando la relativa documentazione, il rinnovo dell'autorizzazione (nelle more scaduta) per i lavori diretti al rifacimento del costone roccioso, inspiegabilmente, anziché esprimersi sul caso, inviava una nota alla Capitaneria "per le determinazioni del caso" rimanendo "in attesa di urgente riscontro, visto l'imminente inizio della stagione estiva, per cui la società Country Time Club A.S.D. ha la necessità di porre in pristino lo stato dei luoghi a seguito delle mareggiate invernali" (Sic!).

In buona sostanza, l'Assessorato anziché provvedere a tutt'oggi rimane in attesa (non si comprende a che titolo) di indicazioni da parte della Capitaneria.

Ebbene, tutto ciò si rappresenta per evidenziare come la vicenda de qua sia davvero singolare, a tratti paradossale.

Non si comprende, invero, per quale ragione, pur a fronte della prima autorizzazione dell'Assessorato e del successivo provvedimento della P.M., nonché dell'avvenuta caratterizzazione del materiale oggetto di contestazione (del quale è stata ormai comprovata la natura prettamente lapidea, con esclusione di ogni possibilità di inquadramento nella categoria dei "rifiuti") e, ancora, della ricostruita tracciabilità dello stesso (è stata già prodotta la bolla di accompagnamento), continuano ad essere frapposti dalla P.G. ostacoli per l'espletamento dei più volte menzionati lavori.

Lavori che risultavano assolutamente necessari da realizzare prima della stagione balneare, iniziata il primo di maggio.

Proprio per tali ragioni, stante la ormai - incomprensibile, lo si ribadisce - impossibilità di avviare detti lavori in breve tempo, è divenuto

assolutamente necessario reiterare alla PM la precedente richiesta tesa a ottenere il dissequestro dell'area demaniale di cui alla C.D.M. n. 462/2012 non interessata dal cedimento, previa delimitazione di quella minima parte della stessa ove si è verificato lo smottamento.

A sostegno di tale richiesta militavano più ragioni:

- rispetto al precedente provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro è stata fornita ora la prova della tracciabilità della provenienza del materiale lapideo e soprattutto la classificazione dello stesso quale materiale non costituente rifiuto;
- pertanto la nostra associazione avrebbe potuto limitarsi a recintare la zona interessata dal crollo con paletti posti a 1 mt. di distanza dalla stessa ed usufruire di tutta l'altra area ricadente nella concessione di cui al n. 462/2012;
- così facendo, l'Associazione avrebbe potuto usufruire della restante parte di area, mantenendo il manto erboso e occupandosi, come ha sempre fatto, della pulizia del tratto di mare e della scogliera antistante la particella, garantendo altresì la sicurezza della pubblica balneazione con il proprio personale formato da assistenti bagnanti.

Si è rappresentato peraltro, come già fatto con l'istanza di dissequestro a suo tempo presentata dalla nostra difesa, che il sequestro in parola risulta assolutamente sproporzionato, dal momento che la zona erosa dalla mareggiata sulla quale venivano perpetrati i lavori oggetto di contestazione costituisce una porzione notevolmente ridotta della vastissima area demaniale di cui alla C.D.M. n. 462/2012; e detta sproporzione appare oggi

ancor più rilevante considerata la non classificazione del materiale lapideo fra i rifiuti e la tracciabilità dello stesso.

Per tali ragioni, si è chiesto alla P.M. di voler restringere il sequestro alla sola parte di terreno danneggiata dalla mareggiata, che potrà - contrariamente a quanto sostenuto finora dalla Capitaneria - essere agevolmente recintata e messa in sicurezza; ciò al fine di permetterci di potere condurre la stagione balneare senza incorrere in ulteriori ed ingentissimi pregiudizi, postergando ad un momento successivo, una volta ottenute tutte le autorizzazioni del caso (che, non si comprende quali siano), gli interventi diretti al rifacimento del costone e al ripristino dello stato dei luoghi.

Purtroppo il 2 maggio abbiamo appreso che il GIP, su parere negativo del PM, ha rigettato l'istanza di delimitazione del sequestro. Pertanto abbiamo presentato ricorso al Tribunale della Libertà che ha fissato l'udienza il 24 maggio, contestualmente il dott. Marciano è stato incaricato di effettuare lo "screening (livello1)" dell'area per prevenire le stesse ed altre problematiche in futuro, essendo' un procedimento preventivo, per il quale è prevista la definizione di due livelli, una fase di **screening** (livello I) mediante la quale accertare se un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito **Natura 2000**, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, ed una cosiddetta Valutazione appropriata (livello II) volta a valutare la significatività dell'incidenza.

I Deputati rattristati delle notizie ricevute e senza commenti concordano

sull'operato e approvano quanto relazionato sul punto.

Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,05.

Il Segretario

Il Presidente